

CENTRO DI STUDI
DI STORIA BOLOGNESE CONTEMPORANEA

Benedetto XIV e la questione della
libertà di commercio

Del governo civile di Benedetto XIV è nota, fra l'altro, la bolla sul libero commercio. Per l'importanza, che aveva in materia di libertà di commercio la questione dei grani e per il tenore stesso dell'atto pontificio, essa viene generalmente riferita alla circolazione interna dei cereali. In tal senso la commentavano anche alcuni contemporanei, come il Fantuzzi.

Non v'è dubbio che questo aspetto del documento basterebbe a dimostrarne la grande importanza, perché con esso Benedetto XIV intendeva di por fine allo stato di incertezza e di vincoli che impediva, ostacolava e rendeva insicura la circolazione interna dei grani.

Il sistema annonario, contrassegnato dal rigido proibizionismo all'esterno e all'interno, era stato temperato, in primo luogo, dalla concessione delle tratte, ossia di permessi di esportazione. Ma tale concessione, rimessa all'arbitrio degli organi amministrativi, formava spesso oggetto di un illecito commercio e di favoritismi sistematici, sicché si risolveva in vantaggio di alcuni privilegiati e speculatori⁽¹⁾. Più tardi, specie nel secolo XVIII, si era fatto strada, ad intervalli di tempo, il sistema di concessioni più generali, limitate però al commercio interno per alcuni mesi dell'anno e ai periodi di raccolto abbondante⁽²⁾. Ma questi spiragli di libertà erano frustrati, nella maggior parte dei casi, dalla prassi tradizionale e dalla cattiva volontà degli esecutori e dei ministri provinciali. Benedetto XIV, convinto della necessità di provvedere ormai alla libera circolazione interna dei grani, volle

⁽¹⁾ L. DAL PANE, *Il commercio dei grani nello Stato pontificio nei secoli XVII e XVIII*, Bari, Cressati, 1939.

⁽²⁾ Sull'argomento si potrà vedere il mio studio inserito negli *Studi in onore di Armando Saporì*.

dare alla norma un carattere certo e costante, consacrando così un principio che veniva affermandosi nella dottrina, la libertà e la sicurezza del commercio dei prodotti della terra.

Ma se noi prescindiamo dall'importanza predominante del problema del commercio dei grani, che era poi in fondo il risultato delle difficoltà che il timore delle carestie opponeva ad una soluzione più liberale, e se consideriamo più a fondo il contenuto del documento pontificio, vediamo che in effetto esso si riferiva, non soltanto alla circolazione interna dei grani e degli altri prodotti della terra, ma in genere alla circolazione interna di tutte le merci.

Il *motu proprio*, che sancisce la libertà di interna circolazione, reca la data del 29 giugno 1748. Il papa incomincia con un preciso riferimento alle sue esperienze bolognesi e mette in rilievo il pregiudizio che veniva alle provincie produttrici di grano, come quelle di Ferrara e della Romagna, dalla proibizione del commercio. « Essendoci stato più volte rappresentato, ed avendo Noi stessi in tempo della Nostra residenza nella Chiesa Metropolitana di Bologna per isperienza riconosciuto, che la sudetta proibizione, benché si rivesta e colori coll'apparente, e specioso timore, che le dette due Provincie per supplire al bisogno altrui, non rimangano spogliate del Grano, ed altri Generi, che in esse si producono: È stata però sempre riconosciuta per dannosa e nociva non solo alle altre Provincie meno abbondanti, quali in tal guisa restano costrette a provvedersi del necessario supplemento o fuori di Stato con danno pubblico, e privato, o se anche dentro lo Stato sempre però fuori di tempo; ed anche tal volta valendosi dell'opera, ed ajuto di alcuni Uomini proscritti, volgarmente chiamati Contrabandieri, con evidente offesa della Maestà del Principe; ma di più ugualmente dannosa alle medesime Provincie di Ferrara, e di Romagna, mentre a queste si toglie il modo di esitare onestamente i Generi, che ricavano dalle proprie industrie, e da i proprj Terreni, e in conseguenza di provvedersi del denaro, del quale abbisognano per pagare i Pesi pubblici, e supplire all'altre cose, che sono necessarie per il proprio mantenimento ».

Il documento pontificio passava poi a denunziare gli inconvenienti delle concessioni temporanee di libero commercio ed accusava i magistrati locali di non averle osservate per non perdere il lucro che loro derivava dai permessi di esportazione. E proprio in rapporto a tali inconvenienti il pontefice affermava la necessità di una norma certa e perpetua: « Diamo, e concediamo in perpetuo — diceva — a tutti, e singoli Abitanti,

e Commoranti nel Nostro Stato Ecclesiastico, o sieno, o non sieno Sudditi per origine, di qualunque stato, grado, e condizione ampla, ed amplissima libertà di poter ciascuno a suo arbitrio, e piacimento contrattare, ed estrarre non solo da Luogo a Luogo, ma ancora da Provincia a Provincia, e da Legazione a Legazione di detto Nostro Stato Ecclesiastico (purché non si estrarra, o trasporti fuori di esso Stato) Grano, Biade, Formentone, Marzattelli, Animalì, Legna da lavoro, e da fuoco, ed ogni altro genere di cosa mobile, e semovente, e vendibile, in qualunque modo chiamata, e denominata, ancorché serva all'Annona, o Grascia, o ad altro qualsivoglia uso umano ». Va subito notato lo sforzo del pontefice per raggiungere la certezza, la generalità e la uniformità del diritto. Per ottenere la prima si sottraeva per sempre la libertà di commercio interno all'arbitrio del legislatore e delle autorità amministrative. La legge poi doveva essere generale per la parte settentrionale dello Stato ed estendersi a tutte le merci. Infine doveva comprendere indistintamente tutti i sudditi, senza distinzione di privilegi e senza eccezioni.

Rimanevano esclusi temporaneamente dal provvedimento lo Stato e Legazione d'Avignone, il Governo e Ducato di Benevento, come pure il Distretto di Roma, la Provincia di Sabina, il Governo di Viterbo e l'altro di Civitavecchia, con le città e luoghi ad essi sottoposti, anche a titolo di soprintendenza, e generalmente tutte queste città, terre e luoghi, che servivano all'Annona, o alla Grascia di Roma e che erano soggetti alla giurisdizione del prefetto dell'Annona e del presidente della Grascia.

Per quanto concerne la materia frumentaria il motu proprio manteneva i divieti all'esportazione e, nel concedere libertà di interna circolazione, stabiliva una sospensione annuale di tre mesi alla circolazione medesima per facilitare la provvista degli abitanti nei singoli luoghi di produzione.

Per consolidare il carattere permanente della disposizione contenuta nel motu proprio del 29 giugno, Benedetto XIV lo confermava solennemente con bolla ossia costituzione perpetua in data 8 luglio 1748.

L'intenzione del papa, solennemente dichiarata, era quella di unificare il mercato nazionale con la libertà del commercio interno estesa a tutto lo Stato. Ma è evidente che la sua volontà si era scontrata contro le difficoltà, che presentava l'abolizione totale della vecchia legislazione in alcune parti dello Stato. Si vede subito, nel documento pontificio, la distinzione fra le provincie settentrionali e quelle meridionali, che rispondeva ad una diversità di condizioni nella produzione e nel commercio cerealicolo.

Le provincie settentrionali, che erano buone produttrici di grani e non gravate da un centro di consumo della portata di Roma, potevano più facilmente emanciparsi dal sistema proibitivo, anche perché non sussisteva per esse la macchinosa impalcatura delle magistrature annonarie della capitale.

Tuttavia non è qui il caso di insistere sull'argomento. Vogliamo invece osservare come il motu proprio del 29 giugno non aboliva i dazi e i pedaggi, che, insieme alle proibizioni, costituivano un grave impedimento alla circolazione interna dei beni. Il papa però li prendeva in considerazione, esigendo la legittimità del titolo. Inoltre il motu proprio aboliva le privative di vendere e comprare concesse dai cardinali legati, presidi e governatori di provincie, escludendo naturalmente le privative istituite con chirografi o brevi speciali dei pontefici.

La materia dei dazi di transito e dei pedaggi non poteva essere trascurata in una riforma riguardante la circolazione interna dei beni. Il lavoro preparatorio per ulteriori provvedimenti in materia commerciale, che Benedetto XIV aveva affidato ad una particolare congregazione, continuava anche dopo l'emissione dei primi provvedimenti. Un interessante documento di questa attività ci è fornito da una circolare a stampa, che fu diramata nel 1754 e nella quale sono contenute alcune affermazioni che, a nostro avviso, rivestono un notevole interesse per qualificare gli indirizzi legislativi del grande papa bolognese e per lumeggiare le riforme da lui tentate o promosse.

Eccone il testo:

« Lettera circolare Della Sac. Congreg. del Buon Governo In data de' 12 Gennaio 1754. Comanda Nostro Signore nella sua nuova Costituzione *super bono Regimine Comunitatum Ditionis Ecclesiasticae al par Hujus autem, che ubicumque, et quantumcumque fieri poterit* la Sac. Congregazione tolga via, ed abolisca tutti gravami, che impediscono o dificultano l'interno, o l'esterno Commercio, come appunto sono i Pedagj, ed altri pesi sì di Passo, che d'introduzione, o estrazione delle Merci, che per le Città, e Luoghi, sogliono pagarsi.

« Raccomanda ancora Sua Santità alla S. Congregazione di aver l'occhio con pari studio, e premura sopra tutto ciò, che ha relazione ad *tuendam augendamque Terrarum Culturam, et ad Artes, et Opificia in opportunis Regionibus, et Locis exitanda, tuenda, atque, amplificanda* ».

« Cotanto benefiche, e salutari provvidenze preme alla Sac. Congregazione, che non rimangano dal canto suo prive di effetto e perciò ordina a V.S.

« In primo luogo di trasmetterò sollecitamente nota distinta di tutti i Pesi che sotto nome di Pedaggio, o altro qualsivoglia Vocabolo sogliono pagarsi per le Merci, che transitano, si estraggono, o s'introducono ne' Luoghi della di Lei Giurisdizione, avvertendo di specificare la loro Origine, con qual autorità sieno stati imposti, ed in quali usi s'impieghi il loro ritratto.

« In secondo luogo di far proporre, ed esaminare ne' rispettivi Consigli di ciascuna Comunità tuttocciò, che può esser loro di giovamento sia per la Coltura delle Campagne, sia per l'introduzione, accrescimento, e perfezione delle Arti, e Fabbriche di nuovi Opifici contrassegnando i Luoghi, dove o la naturale situazione, o l'industria degli Abitatori, o altre particolari circostanze promettano, e facciano sperare con più di fondamento il fine corrispondente ai Santi desideri di Sua Beatitudine. Per il che sarà lecito a chiunque di proporre, e suggerire quei Progetti, che giudicherà confacevoli, trasmettendoli per mezzo di Lei, o de' Magistrati, o per se stesso alla Sac. Congregazione, ovvero al Curiale Giuseppe Bufferli da Sua Santità medesima deputato in Relatore alla Sacra Congregazione de' Progetti, che saranno trasmessi, mentre essendo utili, e praticabili, non mancherà la medesima di presentarli a Sua Beatitudine, e col di Lei braccio procurarne efficacemente l'effettuazione. A tal oggetto se le compiegano alcuni Esemplari stampati di questa lettera, che farà tenere a cotesta, ed alle Comunità subalterne, e descritte nell'annesso foglio; e Dio la prosperi » (3).

Questa circolare si raccomanda all'attenzione degli studiosi per quattro motivi principali.

In primo luogo vi troviamo affermata la volontà di procedere alla rimozione ed abolizione dei pedaggi, pesi ed ostacoli che irretivano la circolazione interna dei beni.

L'abolizione dei pedaggi fu decretata nello Stato pontificio con motu proprio di Pio VI in data 9 aprile 1777. Noi abbiamo documentato nel nostro studio su *La riforma doganale di Pio VI* (4), che gli studi ed il piano per le riforme economiche erano stati preparati in effetto durante il pontificato di Clemente XIII quando il Braschi ricopriva la carica di Tesoriere generale. Ora il documento, che qui pubblichiamo, ci riporta ancora più indietro nel tempo, dimostrando come già Benedetto XIV avesse progettato l'abolizione dei pedaggi. Naturalmente poiché si trattava di met-

(3) ARCHIVIO STATO BOLOGNA, *Miscellanea Arti*, B. XIII.

(4) Estratto dagli « Studi in memoria di Bernardino Scorza », Roma, Foro Italiano, 1940.

tere le mani in una materia assai complessa e di toccare molti privilegi antichi e resistenti, occorreva procedere ad una ricognizione dei pedaggi e pesi esistenti, loro titoli e destinazione del loro ricavato. Di questo si preoccupò per allora la Congregazione del Buon Governo.

L'espressione usata nella circolare è molto generica. Sembra che il Pontefice avesse principalmente di mira la libera circolazione interna, ma non si escludevano quei dazi e gravami che danneggiavano e pregiudicavano il commercio esterno. Ciò è confermato dal fatto che il papa voleva espressamente che si promuovessero ed incoraggiassero l'agricoltura e le arti.

Anche questo secondo aspetto della circolare è degno di attenzione. Se prendiamo la cosa in se stessa e genericamente, non vi riscontriamo che una ripetizione di quanto era stato auspicato e desiderato da altri pontefici. Ma se, invece, notiamo il legame fra il proposito di far prosperare l'agricoltura e le arti e la necessità di togliere gli ostacoli al commercio in genere, e specialmente a quello interno, dobbiamo concludere che in questo divisamento di Benedetto XIV stava un'idea unitaria dell'economia nazionale e che la stessa idea era in procinto di discendere dalle sfere astratte a quelle di una concreta attuazione.

In terzo luogo va rilevata la funzione che veniva assegnata alle comunità nella preparazione del materiale indispensabile per le riforme e nell'attuare le riforme stesse.

Infine la Congregazione sollecitava la collaborazione dei privati cittadini invitandoli a presentare progetti e richieste. Sappiamo che, fino dal principio del secolo, la Congregazione del Sollievo aveva seguito un procedimento analogo, instaurando, forse per la prima volta, questo genere di colloquio e di collaborazione fra principe e sudditi. È interessante, a nostro parere, poter constatare che lo stesso sistema veniva ora praticato dal governo di Benedetto XIV.

* * *

Il problema del libero commercio si presentava secondo i luoghi e i rami di produzione in modo diverso. La contrapposizione puramente ideologica, che divide i contendenti nelle due schiere dei fautori e degli avversari, non rende, e spesso falsa, la situazione reale. In effetto l'atteggiamento si presenta con caratteri propri non soltanto in rapporto alle classi ed ai gruppi presi in sé, ma anche in relazione allo stato diverso dei vari rami della produzione e alle situazioni locali di ciascuno di essi.

Nell'epoca, di cui ci occupiamo, queste ultime erano assai differenti fra loro e quindi l'interesse dei gruppi poteva colorirsi di toni diversi da luogo a luogo.

Un caso interessante è quello dell'industria serica bolognese.

La lettera circolare della Sacra Congregazione del Buon Governo aveva toccato un tasto assai sensibile per i fabbricanti di seta da un lato e per i produttori di bozzoli dall'altro. Gli ultimi parteggiavano naturalmente per la libertà di estrazione della seta grezza e soda. Gli altri al contrario sostenevano la necessità di proibire l'estrazione della seta grezza o, quanto meno, di porre un dazio sulla esportazione di essa.

La lettera circolare del 1754 porse l'occasione ai negozianti dell'Arte della seta e degli orsogli di Bologna per rinnovare al Papa la loro richiesta di disposizioni proibitive.

In data 4 febbraio 1754 i negozianti dell'Arte della Seta di Bologna, chiedevano, per loro e per i tessitori, all'Assunteria d'Arti, di appoggiare a Roma un loro ricorso al Papa diretto a far proibire o rendere più difficile l'estrazione delle sete grezze.

I ricorrenti lamentavano la decadenza dell'industria e la distruzione di molti edifici « Questo gravissimo male senza dubbio è provenuto principalmente dalla libertà, che hanno gli stranieri tanto Italiani, che Oltramontani, d'estrarre dallo Stato Pontificio qualunque quantità di Sete greggie, che loro piace; quindi essendo provenuto lo stabilimento di tanti Edifizj da Seta piantati per ogni parte, e particolarmente dagl'Inglese, che meditano di sempre più aumentarli. In questi colle Sete dello Stato Pontificio fabbricano quegli'Orsoglj; e quelle Tramme, che una volta erano costretti ricavare dal medesimo. Connivenza, che rivolge in danno, e depauperazione di questo stato, e massimamente del Bolognese quella dote che Iddio gli ha dato per felicità, e ricchezza.

« Bene inteso questa massima i circonvicini Principati, e particolarmente la Francia, la Spagna, le due Sicilie, La Savoia, La Toscana, il Milanese, il Modanese, e Le Repubbliche di Venezia, e di Lucca, d'onde fù proibita, o con altra provisione resa difficile l'estrazione delle Sete; ma se con ciò assicurano il sostentamento delle loro Arti, e Maestranze, indirettamente però recarono maggior pregiudizio alle nostre; perche così restando chiusi tutti gl'altri stati d'Italia agli Stranieri per provedersi di Sete, crescono le proviste, e l'estrazioni dallo Stato Pontificio, che solo rimane loro libero, ed aperto, e con queste crescono la depauperazione dell'Arti, e la rovina di Negozianti ».

I negozianti chiedevano la proibizione dell'estrazione della seta greggia dallo Stato Ecclesiastico o almeno un dazio sull'esportazione di due paoli per libbra⁽⁵⁾.

La questione non era naturalmente nuova. Nel 1749 le querele dei Negozianti avevano ottenuto soddisfazione dal governo con l'Editto del Cardinal Camerlengo Silvio Valenti, datato 2 luglio 1749, che proibiva l'estrazione delle sete sode e grezze da tutto lo Stato Ecclesiastico fino a tutto dicembre dell'anno stesso. L'editto giustificava il provvedimento con lo scopo di facilitare l'approvvigionamento della materia prima agl'indrappatori e fabbricatori dello Stato. Dopo il mese di dicembre avrebbe ripreso vigore il libero commercio.

Da una memoria all'Auditore di S. Santità (non meglio qualificato nel documento) in data 30 giugno 1749, risulta che l'Editto fu emanato in seguito al voto del Reggimento di Bologna e del Legato di questa Provincia. I negozianti bolognesi prospettavano la necessità di un provvedimento permanente, ma, nella impossibilità di perdere tempo in discussioni data la scarsità della raccolta dei bozzoli del 1748 e 1749, dovettero accontentarsi di un provvedimento temporaneo⁽⁶⁾.

Questo danneggiava le provincie produttrici della materia prima, nelle quali l'estrazione della seta greggia non era proibita o protetta da leggi locali e dove anzi le comunità favorivano l'esportazione.

L'editto sollevò le proteste dei tiratori di seta e dei possidenti di Pesaro che ricorsero al Camerlengo con un loro memoriale, chiedendo la restituzione del libero commercio senza il quale il prezzo dei bozzoli e della seta grezza sarebbe sceso a vilissimo prezzo.

Il contrasto si rinnovò e continuò a rinnovarsi negli anni seguenti, perché da una parte si domandava la rinnovazione della proibizione e dall'altra si faceva opposizione o se ne domandava la revoca. Mentre in Bologna la materia prima di produzione locale veniva assorbita in gran parte dall'industria dei veli e quindi i produttori di bozzoli erano entro certi limiti protetti dalle norme che imponevano l'uso della seta *nostrale* nella fabbricazione di tali veli, la situazione presentava uno squilibrio nelle regioni, come la Marca, in cui la produzione della materia prima non aveva per corrispettivo una industria

⁽⁵⁾ Ricorso de' Negozianti da Seta all'Assunteria d'Arti... in Archivio di Stato di Bologna, Miscellanea Arti, B. busta XVI.

⁽⁶⁾ ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, Miscellanea arti, B. XIII.

che l'assorbisse, ma la richiesta dei fabbricanti di altre provincie dello Stato e dell'estero.

Il problema per i fabbricanti dello Stato ecclesiastico non era solo quello di assicurarsi il rifornimento della materia prima, come da essi veniva spesso affermato, ma era anche, e sopra tutto, di impedire la concorrenza estera nell'acquisto della seta greggia e con ciò l'aumento dei prezzi.

Proprio in quegli anni cominciava a farsi sentire, o almeno temere, una difficoltà nell'accesso al mercato inglese per gli orsogli bolognesi. Nel 1748 era stato imposto in Inghilterra un nuovo dazio sopra gli orsogli forestieri. I fabbricanti bolognesi temevano che il mercato inglese si chiudesse al loro famoso organzino e che aumentasse per converso l'acquisto delle sete gregge da parte degli inglesi sui mercati dello Stato ecclesiastico per rifornire la fabbricazione inglese dell'orsoglio. A Londra era stato di recente eretto un filatoglio ad acqua sul tipo di quelli che da secoli esistevano in Bologna. « L'orsogliatura della seta — si legge in un documento — non consiste in altro, che in un certo attortigliamento, o torcitura, che si dà alla Seta per poi servirsene in Stoffe, Drappi etc. or questa si fa con i Torcitogli ad acqua detti volgarmente filatoglj ugualmente che con altri piccoli, che si girano da un uomo solo detti Torcitoglj a mano. L'unica differenza, che passa fra i primi e i secondi si è, che questi lavorano poca Seta a confronto de primi, e non la lavorano con tanta uguaglianza, essendo il moto di quelli più regolato, e costante de Secondi. Questi però si praticano nello Stato Veneto, ed in molti altri paesi, e così anche in Inghilterra, e la loro moltiplicazione può equivalere a quelli da acqua ».

Ora i fabbricanti bolognesi e romagnoli, che si rifornivano nella Marca di seta greggia si trovavano di fronte alla concorrenza inglese, che si effettuava facilmente attraverso i porti di Ancona e di Pesaro. La seta greggia della Marca, acquistata dagli inglesi, andava subito al mare nei due porti sopra detti e di là a Livorno e poi a Londra. La seta greggia, che si lavorava in orsoglio o in trama nelle provincie di Bologna e della Romagna seguiva invece la via di terra per arrivare nei luoghi di orsogliatura (Bologna, Rimini, Faenza ecc.) e per passare, una volta ridotta in orsoglio, a Livorno dove si imbarcava per l'Inghilterra. La spesa della condotta per terra era molto più sensibile non solo per la maggiore altezza del prezzo dei trasporti, ma anche a causa dei dazi e gabelle che si dovevano pagare alle porte delle città. Una balla di seta grezza di 300 libbre condotta da Ancona o da Pesaro a Livorno per via di mare spendeva a

ragione di bajocchi 5 o, al massimo, 6 per libbra. La stessa balla per via terra importava una spesa di scudi 37 e bajocchi 29, pari a paoli 1, bajocchi 2 e denari 5 per libbra. Tenuto conto che il trasporto per mare da Livorno a Londra non presentava differenze di costo per le due merci, e quindi non entrava nel calcolo della differenza, si doveva valutare, oltre quanto abbiamo sopra notato, la diversità del dazio, che sulla seta greggia importata era a Londra di bajocchi 22 e denari 6 per libbra, mentre gli orsogli pagavano allo stesso titolo bajocchi 67 e denari 8. In complesso le 300 libbre di orsoglio o trama, venivano a costare, poste in Londra, scudi 255 e bajocchi 70 per condotta e gabelle. Calcolando le spese da Ancona a Livorno per la seta greggia lo sbilancio poteva ridursi a scudi 237 circa. In ogni caso nella condizione più favorevole una libbra di orsoglio avrebbe pagato per trasporti e gabelle bajocchi 45 e denari 2 per libbra in più della seta greggia.

Così un documento del 1750 (7).

Ormai le suppliche e i ricorsi si susseguivano ed intrecciavano senza tregua. In un memoriale del 1754 si leggono, ad esempio, queste conclusioni: « Sicché convien per ultimo concludere, che per favorire la libertà del Commercio, per difendersi dalle iniquità del monopolio, e per proteggere l'interesse de sudditi, che anno affare nelle sete cominciando dal Contadino fino al Negoziante, si rende di una indispensabile necessità e si manifesta di una evidente utilità la progettata gravezza sopra l'Estrazione delle sete grezze dello Stato Pontificio, come così appunto l'anno riconosciuta tutti gli altri Principi per li loro stati; perchè non ci è altro mezzo che questo, per togliere fra le sete lavorate in Londra, e le Sete lavorate negli Edifizj de Negozianti Pontificj il grave sbilancio, che vi è di baj: 45 — incirca per libbra, come disopra già si dimostrò.

« Ma fra Negozianti oltramontani, cioè Franzesi, Fiamminghi, Olandesi, Tedeschi e Inglesi, vario ne è il bisogno, come varia si è la condizione de loro Paese, e del loro Commercio in Manifatture di seta.

« Li Franzesi anno nella Provenza quantità di Sete grezze d'ordinario sufficienti per una buona parte al bisogno de' loro Filatoglj, ma non giammai sufficiente al bisogno del riguardevole loro Commercio in Manifatture di sete; onde sono in necessità di farne acquisti in Paesi altrui, e di ritrarne ancora quantità delle Lavorate, cioè Orsogliate e tramate.

(7) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Miscellanea arti*, B. XIII.

« Li Fiamminghi non anno punto di Sete grezze né loro Paesi; ma poco bisogno ancora ne tengono, e poco ancora delle lavorate ne ritraggono da Paesi altrui per il pochissimo Commercio ad essi restato in Manifatture di Seta.

« Gli Olandesi decaduti assai dal loro Commercio in tali Manifatture, ma superiori però d'assai à Fiamminghi, mancanti come son pur essi di sete grezze, sono necessitati di proccacciarsene il bisogno Loro da Paesi altrui, come lo fanno ancora delle lavorate.

« Li Tedeschi non anno ne' Paesi loro punto di Sete grezze, ma non ne anno finora bisogno bensì lo anno alcun poco delle lavorate, che si proccacciano da Paesi altrui per il nascente Loro Commercio in Manifatture di Seta.

« Gl'Inglese poi mancanti affatto di Sete grezze, e superiori a tutti nel Commercio delle Manifatture di Seta, con molti Filatoglj già eretti, tengono più di tutti grande il bisogno delle sete grezze, e delle Lavorate ancora, le quali sono necessitati di ritrarre da Paesi altrui, con animo però di mettere fine al bisogno delle lavorate eseguita che sarà la deliberata ed attuale erezione di altri Filatoglj sino alla meta del loro disegno ».

Così, appellandosi alla libertà di commercio si reclamavano misure protezionistiche (*).

Scegliamo infine un documento del 1766. Il Reggimento di Bologna chiedeva in tale anno che si ponesse un dazio sull'estrazione delle sete gregge e si lasciasse libera la circolazione interna. I fabbricanti di orsogli lamentavano che gli inglesi caricassero la seta greggia dello Stato sulle spiagge dell'Adriatico e che i Lucchesi ne estraessero per via di terra. Riusciva agli Inglesi meno costoso il viaggio, perché i porti di estrazione erano prossimi ai luoghi di produzione, mentre i fabbricanti dello Stato dovevano sottoporsi a lunghi tragitti per terra e ai pagamenti di dazio per transito.

Gli organzini venivano così ad essere caricati di un peso che si aggirava sui 10 bajocchi per libbra. Gli inglesi alla loro volta avevano ridotto il dazio di importazione sulle sete gregge a soli bajocchi 10 per libbra, mentre avevano elevato quello sugli orsogli a bajocchi 70 per libbra. I filatoj perciò aumentavano in Londra. I Fabbricanti concludevano chiedendo un dazio di paoli 4 per libbra sull'estrazione della seta greggia dallo Stato (**).

(*) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Miscellanea Arti*, B. XIII.

(**) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Miscellanea Arti*, B. XIII.

Come si vede, leggendo i documenti che abbiamo citati, il problema del commercio estero si stava staccando, anche per i fabbricanti, da quello del commercio interno e, mentre per il primo si chiedevano misure protezionistiche, per il secondo si avvertiva l'utilità di facilitare la circolazione interna, liberandola dagli ostacoli che l'aggravavano. Era precisamente quanto Benedetto XIV aveva capito, quando aveva trattato la questione del libero commercio. Dall'altra parte i produttori di bozzoli avevano interesse non soltanto alla libera circolazione interna, ma alla libertà di esportazione. Di questa libertà si trovano affermazioni e richieste in vari memoriali provenienti da Pesaro. Citiamo per tutti il *Ricorso, e rimostranze del Pubblico di Pesaro a Mons: Presidente di detta Città per ottenere che non venga rinnovato l'Editto dell'Emo Camerlengo dei 2 Luglio 1749, proibitivo dell'Estrazione delle sete greggie fuori di Stato, emanato detto Editto ad istanza delli Mercanti da Orsoglio di Bologna* (10).

È naturale che il governo dovesse tenere conto degli opposti interessi e si trovasse spesso imbarazzato nella decisione per le pressioni che venivano dalle varie parti, quando si trattava del commercio internazionale. Non così per il commercio interno per il quale le aspirazioni liberistiche si facevano sempre più vive e concordi. L'esperienza preparava la strada all'abolizione dei pedaggi e alla riforma doganale, che costituiscono una delle glorie del pontificato di Pio VI. Ma i primi passi, come abbiamo visto, risalgono a tempi anteriori, almeno a quelli di Benedetto XIV.

LUIGI DAL PANE

(10) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Miscellanea Arti*, B. XIV. I ricorrenti affermavano che la Marca produceva circa 80.000 libbre di seta all'anno. La seta di Fossombrone e di Pesaro era particolarmente pregiata.

APPENDICE

Crediamo utile riprodurre un documento che lumeggia con dati precisi il numero e l'importare dei dazi di transito dalla Marca fino a Bologna e di qui a Firenze.

Nota di spesa occorsa fino in Bologna per libbre 3440 Seta in 9 Balle, che rispetto a Sette Balle di peso libbre 2750 leuate da Fossombrone, e rispetto a due Balle di peso libbre 690 leuate da Pesaro.

Per le Sette Balle di Fossombrone

Gabella di Fossombrone	scudi 70.—
Detta di Fano	» 2.50.—
Detta di Pesaro per introduzione	» 30.39.—
Condotte da Fossombrone a Pesaro	» 2.40.—
Facchini a caricare e scaricare	» 15.—
<hr/>	
	scudi 36.14.—

Per tutte le nove Balle da Pesaro fino a Bologna

Dogane di Pesaro, e Facchini	scudi 1. 1.—
Gabella di Rimini a paoli 8 il cento per libbre 3900 di quel peso, e facchini	» 31.45.—
Gabella di Saignano	» 88.—
Detta di Cesena	» 1.20.—
Detta di Capo di Colle a paoli 6 per Balla	» 5.40.—
Detta di Forlimpopoli	» 90.—
Detta di Forli grande	» 2.34.—
Detta di Faenza	» 84.—
Detta d'Imola a paoli 6 il cento, peso di Bologna	» 20.70.—
Castel S. Pietro, e Porta di Bologna	» 84.—
Condotte da Pesaro a Bologna pagata per 2 Barezzi, e mancia	» 18.30.—
<hr/>	
	scudi 83.86.—

Totale di dette Spese per ogni libbre 100 di Bologna	scudi 4.16. $\frac{7}{8}$
Totale di dette Spese col mezzo de Condotieri da Pesaro a Bologna	» 4.26.—
Spese occorrenti in Bologna Dazio d'introduzione a bolognini 3 per libbra sono per libbre 100	» 3.—

Calcolo della Spesa medesima fatto per ogni libbre 100 di Bologna.

Libbre 2750 peso di Fossombrone riescono libbre 2475 peso di Bologna, sicchè per libbre 100 di Bologna queste spese ascenderanno a scudi 1.46

Libbre 3440 peso di Fossombrone e di Pesaro riescono libbre 3096 di Bologna, sicchè per libbre 100 di Bologna queste Spese ascenderanno a scudi $2:70 \frac{7}{8}$

Dazio d'estrazione per la seta lauorata a bolognini 1.10 per libbra sono per libbre 100	scudi 1.83.4
Imballaggio per una Balla di libbre 300 sono lire 20, e per libbre 100 saranno lire 6.13.4, cioè	» 1.33.4
Condotte da Bologna a Firenze lire 15. per una Balla di libbre 300, che per libbre 100 saranno lire 5 cioè	» 1.—

Totale per libbre 100 scudi 11.42.8

Il detto Totale per ogni libbra importa Bajocchi 11 $\frac{3}{7}$

Le deconto spese, sono pure spese fatte senza il mezzo consueto de Condotieri. Le medesime spese col mezzo de Condotieri si contano a ragione di scudi 2.80.